



TD MEPA n. 3515730 - PNRR Misura 1.2. Affidamento dell'implementazione del piano di migrazione in Cloud dei quattordici servizi individuati dal Comune nella propria candidatura. CUP C81C22000130006 e CIG 9773509AC3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.

Norme contrattuali

Art.1 – Definizioni

- Italia Domani: <https://www.italiadomani.gov.it/it/home.html> è il sito web dedicato al PNRR;
- Italia digitale 2026: <https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/> è il sito web dedicato agli obiettivi e iniziative per il digitale del PNRR;
- Padigitale2026: <https://padigitale2026.gov.it/> è il punto di accesso alle risorse PNRR per la transizione al digitale;
- Avviso 1.2.: Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.2. Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud, Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Comuni Aprile 2022, pubblicato al seguente indirizzo https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk80MQAQ
- Allegato 2.4: Allegato dell'Avviso 1.2 specifico per i comuni tra 20.001 e 50.000 abitanti, nella quale rientra il Comune di Campi Bisenzio
- Decreto finanziamento: Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale n. 28 – 1 / 2022, notificato il 9 agosto 2022;
- LG soggetti attuatori: sono le Linee Guida per i soggetti attuatori degli avvisi di PADigitale2026 <https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/>

Art.2 – Oggetto dei servizi

L'Amministrazione del Comune di Campi Bisenzio, in seguito denominata anche Amministrazione o Comune, in attuazione della candidatura per l'Avviso 1.2. presentata e finanziata con il Decreto di finanziamento, come stabilito nella determinazione dirigenziale n. 534 del 6 giugno 2023, affida alla Ditta Maggioli S.p.A. con sede in via del Carpino 8, Sant'Arcangelo di Romagna (RN), codice fiscale 0618833015 e partita IVA 02066400405, in seguito denominata anche Affidatario, l'implementazione del piano di migrazione in Cloud dei quattordici servizi individuati dal Comune nella propria candidatura di cui all'oggetto e qui di seguito riepilogati:

1-Accesso agli atti – accesso civico, 2-Protocollo, 3-Albo Pretorio, 4-Contabilità e ragioneria, 5-Economato, 6-Gestione Patrimonio, 7-Gestione Economica, 8-Trasparenza, 9-Gestione Personale, 10-Procedimenti disciplinari, 11-Organismi istituzionali, 12-Contratti, 13-Ordinanze, 14-Opere pubbliche, tutti con attività da avviare e modalità di migrazione B – Aggiornamento in sicurezza di applicazioni cloud¹

Art.3 – Descrizione e caratteristiche dei servizi

1. I servizi comprendono le seguenti prestazioni, relative all'attivazione e successiva gestione, assistenza e manutenzione di piattaforme software di front end e di back office in modalità Software as a Service (SaaS) che consentano al Comune di gestire i quattordici servizi sopra menzionati tramite web browser, in conformità con l'Avviso 1.2 e le LG soggetti attuatori,

¹ Si precisa che per il solo servizio 14-Opere pubbliche, la candidatura era stata presentata come da avviare e modalità di migrazione A – Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT; con richiesta di supporto n. 01128614 al portale PADigitale2026 è stato chiarito che, alla luce dell'aggiornamento delle Linee guida per i Soggetti attuatori, l'asseverazione verrà considerata come superata positivamente anche se il servizio che doveva essere migrato in modalità “A -Trasferimento”, è stato invece migrato in modalità “B – Aggiornamento”.



garantendo il rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) previsto per questo avviso PNRR all'Allegato 4, così come aggiornato dal Decreto n. 195 / 2022 – PNRR e dalle LG soggetti attuatori.

2. Per i primi tredici servizi, l'Aggiudicatario dovrà, attraverso un Repurchase / Replatforming dell'architettura applicativa, effettuare la migrazione al prodotto denominato "Sicr@web EVO", qualificato nel Cloud Marketplace dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), come da scheda pubblicata all'indirizzo <https://catalogocloud.acn.gov.it/service/2412>, in dettaglio:
 - attività sistemistiche per predisporre e attivare l'ambiente applicativo, in grado di gestire almeno 100 utenti di back office connessi contemporaneamente e almeno 4 TB spazio dati e documenti;
 - attività di project management, assessment e documentazione in corso di esecuzione;
 - trasferimento di dati, documenti e configurazioni dalla piattaforma, denominata Sicraweb, per tutti i moduli su licenza d'uso on premise in uso, e attivazione dei nuovi servizi (3,8,10,11,12,13);
 - formazione e affiancamento operativo al personale del Comune per l'utilizzo di Sicraweb EVO, con accesso illimitato a manuali online, video-corsi, webinar, FAQ e quindici giornate erogate onsite;
 - attivazione dei servizi da 1 a 13 per le componenti già esistenti sulla piattaforma di origine e per i nuovi componenti (servizi 3,8,10,11,12,13);
 - attivazione in ambiente di produzione per i servizi 1-Accesso agli atti – accesso civico, 2-Protocollo, 3-Albo Pretorio, 4-Contabilità e ragioneria, 5-Economato, 6-Gestione Patrimonio, 7-Gestione Economica, 8-Trasparenza, 9-Gestione Personale, 10-Procedimenti disciplinari, 11-Organismi istituzionali (Atti monocratici e Atti degli Organismi collegiali), 12-Contratti, 13-Ordinanze;
 - produzione della documentazione necessaria al raggiungimento degli obiettivi dell'Avviso 1.2. e alla rendicontazione al Dipartimento per la Trasformazione Digitale, secondo le LG soggetti attuatori;
 - impegno a restituire dati, documenti e relativa documentazione tecnica, alla cessazione dei servizi a seguito di decisione del Comune di avvalersi di altre analoghe e differenti piattaforme software;
 - ad avvio avvenuto, dovrà erogare la prima annualità di servizio SaaS per Sicraweb EVO, impegnandosi a mantenere il prezzo dei canoni annuali SaaS specificato nella determinazione n. 534/2023 almeno per le due successive annualità.
3. Per il servizio 14-Opere pubbliche, l'Aggiudicatario dovrà, attraverso un Repurchase / Replatforming dell'architettura applicativa, effettuare la migrazione al prodotto denominato "Appalti&Contratti", qualificato nel Cloud Marketplace dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), come da scheda pubblicata all'indirizzo <https://catalogocloud.acn.gov.it/service/194>, in dettaglio:
 - attività sistemistiche per predisporre e attivare l'ambiente applicativo, in grado di gestire almeno 15 utenti di back office connessi contemporaneamente e almeno 1 TB spazio dati e documenti;
 - attività di project management, assessment e documentazione in corso di esecuzione;
 - attivazione del servizio per le componenti Programmazione triennale delle opere e piano biennale di forniture e servizi, Raccolta Fabbisogni, Elenco Operatori Economici, Monitoraggio iter progettazione opere, Direzione Lavori, Report e rendicontazioni, Integrazione con i moduli denominati SITAT SA, SITAT 190 e SITAT 229 dell'Osservatorio regionale dei contratti;
 - formazione e affiancamento operativo al personale del Comune per l'utilizzo di Contratti&Appalti, con accesso illimitato a manuali online, video-corsi, webinar, FAQ e dieci giornate erogate onsite;
 - attivazione in ambiente di produzione per i servizio 14-Opere pubbliche;



- produzione della documentazione necessaria al raggiungimento degli obiettivi dell'Avviso 1.2. e alla rendicontazione al Dipartimento per la Trasformazione Digitale, secondo le LG soggetti attuatori;
- impegno a restituire dati, documenti e relativa documentazione tecnica, alla cessazione dei servizi a seguito di decisione del Comune di avvalersi di altre analoghe e differenti piattaforme software;
- ad avvio avvenuto, dovrà erogare la prima annualità di servizio SaaS per Contratti&Appalti, impegnandosi a mantenere il prezzo dei canoni annuali SaaS specificato nella determinazione n. 534/2023 almeno per le due successive annualità.

Art.4 – Tempi per l'esecuzione delle prestazioni

1. Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite nella loro totalità entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione a procedere all'esecuzione del contratto relativo ai servizi di cui trattasi, salvo eventuali proroghe per motivi non dipendenti dal soggetto Affidatario.
2. Il Comune, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Affidatario, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l'Affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

Art.5 – Durata contrattuale

I servizi oggetto del contratto dovranno rimanere a disposizione del Comune fino al 31/12/2029, ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. q) dell'Avviso 1.2.

Art. 6 – Corrispettivo

Il corrispettivo spettante per tutte le prestazioni indicate al precedente art. 3 è stato pattuito in complessivi netti € 117.000,00 (centodiciassettemila/00), escluso IVA 22%, secondo quanto riportato nel dettaglio dell'offerta economica, ed è comprensivo di tutte le spese che l'Affidatario dovrà sostenere per lo svolgimento dei servizi.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, l'Affidatario non può esigere dal Comune pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, l'Affidatario si intenderà soddisfatto di ogni pretesa.

Art. 7 – Fatturazione e pagamenti

1. L'Affidatario potrà emettere fattura elettronica, successivamente al ricevimento da parte del Comune dell'asseverazione di conformità tecnica del servizio realizzato e di conseguimento degli obiettivi prefissati come previsto all'art. 13 comma 4 dell'Avviso 1.2.
2. L'Affidatario prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al Comune di Campi Bisenzio e dovranno riportare in evidenza, il CUP e CIG del contratto.
3. L'Affidatario si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dal Comune, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia e specifica per il PNRR.
4. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, sono stabiliti in trenta giorni secondo le modalità di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..



Art. 8 – Referente Unico dell’Affidatario

L’Affidatario dovrà nominare entro dieci giorni dalla comunicazione a procedere il proprio Referente Unico del presente contratto, quale ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente contratto; il nominativo deve essere comunicato al Comune tramite PEC.

Art. 9 – Responsabile Unico del Procedimento del Comune

Ai sensi della vigente normativa, il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente contratto, è designato nella persona del Dirigente del Settore 3 – Risorse, dott. Niccolò Nucci.

Art. 10 – Indirizzi per l’espletamento dei servizi

1. I servizi dovranno essere espletati in conformità alla vigente normativa e secondo le eventuali disposizioni che il Comune si riserva di impartire per tramite del RUP.
2. I soggetti a cui fare riferimento sono i seguenti:
 - Niccolò Nucci, Dirigente del Settore 3 – Risorse e Responsabile Unico del Procedimento: tel. 055 8959411, e.mail: n.nucci@comune.campi-bisenzio.fi.it
 - Giovanna Donnini, Responsabile UO 3.4. Innovazione e Sistemi Informatici, collaboratore del RUP: tel. 055 8959418, e.mail: g.donnini@comune.campi-bisenzio.fi.it
 - Stefano Ventisette, Specialista in servizi informatici della UO 3.4. Innovazione e Sistemi Informatici, collaboratore del RUP: tel. 055 8959645, e.mail: s.ventisette@comune.campi-bisenzio.fi.it
 - Laura Curradi, Responsabile UO 1.1. Segreteria Generale e Servizi legali, Collaboratore del RUP: tel. 055 8959254, email l.curradi@comune.campi-bisenzio.fi.it, per i servizi 1,3,8,11,12,13;
 - Maria Leone, Responsabile UO 4.1. Settore tecnico Servizi amministrativi, collaboratore del RUP: tel. 055 8959652, email m.leone@comune.campi-bisenzio.fi.it, per il servizio 14.

Art. 11 – Oneri e obblighi dell’Affidatario

1. Per tutta la durata del contratto l’Affidatario dovrà assicurare la perfetta esecuzione della prestazione, garantendone la continuità con il massimo livello professionale.
2. L’Affidatario si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
3. Si dà atto che l’Affidatario si è impegnato a:
 - dare supporto al Comune per l’integrazione dei servizi 3-Albo pretorio e 8-Trasparenza nel nuovo sito web istituzionale dell’Ente, fornito da terze parti;
 - attivare in ambiente di produzione per tutti i quattordici servizi oggetto di contratto;
 - produrre la documentazione necessaria al raggiungimento degli obiettivi dell’Avviso 1.2. e alla rendicontazione al Dipartimento per la Trasformazione Digitale, secondo le LG soggetti attuatori;
 - restituire dati, documenti e relativa documentazione tecnica, alla cessazione dei servizi SaaS a seguito di decisione del Comune di avvalersi di altre analoghe e differenti piattaforme software.

Art. 12 – Responsabilità e obblighi specifici dell’Affidatario derivanti dal PNRR

1. Nell’esecuzione del presente contratto l’Affidatario è tenuto ad adempiere agli obblighi di seguito specificati.
 - a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità: l’Affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile, nonché quelli per



l'inclusione lavorativa delle persone disabili, di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

b) Nuove assunzioni: nel caso in cui per lo svolgimento del contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Affidatario ritenga necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

2. Il Comune si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Art. 13 – Penali

1. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le stesse saranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Affidatario e da questo comunicate al Comune nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

2. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale di cui all'articolo 6. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Affidatario raggiunga il 20% di tale corrispettivo, il Comune ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Art. 14 – Obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

3. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

4. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Affidatario medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicati.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. L'Affidatario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa deve intendersi in questo ambito integralmente trascritta.

2. Il Comune tratta i dati forniti dall'Affidatario, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed



amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dal Comune potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del contratto, l'Affidatario, nella persona del legale rappresentante o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità sopra richiamate.
4. L'Affidatario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito web istituzionale del Comune. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e art. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dal Comune, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto ("open data") in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. N. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. N. 50/2016 s.m.i.), l'Affidatario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito web istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente.
5. Con la sottoscrizione del contratto l'Affidatario si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto.
6. L'affidatario prende atto che il Comune procederà subito dopo la stipula del contratto alla nomina dello stesso quale "Responsabile del trattamento dati personali esterno al Comune di Campi Bisenzio", ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 16 – Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Comune di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.



Art. 17 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Affidatario stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Affidatario si impegna a presentare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del citato D. Lgs. 50/2016, per un importo garantito pari al 10% dell'importo contrattuale e quindi pari ad Euro 11.700,00.
 - La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - La garanzia deve avere efficacia per almeno 360 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
 - La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previo svincolo da parte della stazione appaltante.
3. Qualora non fosse interamente coperta la durata dell'appalto dalla polizza di cui al precedente comma 2, l'Affidatario si impegna sin d'ora a rinnovarla a valere per tutta la durata dell'affidamento, presentando a tal fine alla Stazione Appaltante la quietanza di avvenuto pagamento del premio entro la data di scadenza, pena la risoluzione del presente contratto in danno dell'Affidatario.

Art. 18 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il Comune ha diritto di recesso nei casi e con le modalità previste dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. Il Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

Art. 19 – Risoluzione

1. Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario tramite PEC, nei casi previsti dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016, nonché nei seguenti casi: a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'articolo "Trattamento dei dati personali" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile del trattamento, in ragione della nomina dell'Affidatario quale Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dal Comune o da terzi incaricati dal Comune di cui all'articolo "Trattamento dei dati personali" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile del trattamento, in ragione della nomina dell'Affidatario quale Responsabile del trattamento.
2. Nel caso in cui il Comune accerti un grave inadempimento dell'Affidatario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Affidatario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Affidatario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la



risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario; resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Qualora l'Affidatario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, il Comune potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
4. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art 53 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021; qualora lo stesso sia stipulato nelle more del completamento delle verifiche sul possesso da parte dell'Affidatario dei requisiti ai sensi dell'art. 80 e 83 del Codice dei Contratti, e le predette verifiche dovessero avere esito negativo, anche parziale, il Comune:
 - risolve di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - provvede al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - applica una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 20 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'esecuzione dei servizi non viene svolta in luoghi posti nella disponibilità giuridica del Comune e non determina interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3, Dlgs. 81/2008: pertanto non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), né sussistono costi della sicurezza da interferenze.

Art. 21 – Obblighi dell'Affidatario nei confronti dei propri dipendenti

1. L'Affidatario dichiara, ai sensi della vigente normativa ed in particolare della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e ss.mm.ii., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL "GRAFICA – Industria" (applicato al maggior numero di lavoratori) oppure "COMMERCIO – Confcommercio" oppure "DIRIGENTI - Aziende Industriali" e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso per i lavoratori del settore in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti, e di agire nei confronti degli stessi lavoratori nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
2. L'Affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido verso la Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali imprese subappaltatrici nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3. In caso di inadempienza contributiva e retributiva è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante come disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 22 – Divieto di cessione del contratto e di cessione del credito

1. È fatto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.ii.



2. L'Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario ai suddetti obblighi, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 23 – Subappalto

Trova applicazione l'art. 105 DLgs. 50/2016.

Art. 24 – Incompatibilità

1. L'Affidatario dichiara di ben conoscere l'art. 1338 del codice civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede il divieto del c.d. "pantouflage-revolving doors".
2. L'Affidatario dichiara altresì di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità in base alla normativa vigente in materia.

Art. 25 – Codice di comportamento

1. L'Affidatario si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Campi Bisenzio" vigente, reperibile sul sito internet istituzionale.
2. Di detto Codice che, seppur non allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, l'Appaltatore dichiara di aver preso completa conoscenza.
3. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed al citato Codice di comportamento, il presente atto è risolto di diritto.

Art. 26 – Spese contrattuali e registrazione

1. Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore, che se le assume senza diritto a rivalsa.
2. Il presente atto è soggetto alla disciplina dell'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e ss.mm.ii.
3. L'imposta di bollo sul contratto originale è a carico dell'Affidatario (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato A, Tariffa Parte I, art. 2) che ha attestato al riguardo di aver ottemperato al pagamento, come da documentazione conservata agli atti.

Art. 27 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.



Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti in materia.

L'Affidatario
Il legale rappresentante

Il Dirigente del Settore 3 – Risorse
Dott. Niccolò Nucci

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Affidatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Affidatario dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli 4,5,12,13,18,19.

L'Affidatario
Il legale rappresentante
